

Sicurezza svizzera all'estero

Genossenschaft Solidaritätsfonds der Auslandschweizer
Société coopérative Fonds de solidarité des Suisses de l'étranger
Società cooperativa Fondo di solidarietà degli Svizzeri dell'estero
Sociedad cooperativa Fondo de solidaridad de los Suizos en el extranjero
Cooperative Society Solidarity Fund for Swiss Nationals Abroad

Statuto

soliswiss:

Indice

Pagina

I. Nome, sede e scopo

1	Nome e sede	3
2	Scopio	3
3	Esecuzione	3

II. Qualità di socio

4	Premesse	4
5	Acquisto	6
6	Perdita	6
7	Esclusione	6
8	Successione dei diritti	7

III. Organizzazione

9	Organi del Fondo di solidarietà	8
---	---------------------------------	---


A. Assemblea generale

10	Convocazione	8
11	Termini e pubblicazione	8
12	Competenze	9
13	Diritto di voto	9
14	Votazioni ed elezioni	10
15	Discussione	10

B. Consiglio direttivo e Comitato			
16	Composizione	10	
17	Durata in carica	11	
18	Sedute	11	
19	Competenze	11	
20	Comitato	12	
C. Commissione di ricorso			
21	Composizione	13	
22	Competenze	13	
D. Organi di controllo			
23	Organo ordinario di controllo	14	
24	Organo straordinario di controllo	14	
IV. Aspetti finanziari			
A. Prestazioni dei soci			
25	Procacciamento dei fondi	15	
26	Certificati di quota	15	
26bis	Contributo di rischio	16	
26ter	Copertura del rischio politico	16	
26quater	Ammontare e scadenza dei contributi di rischio	16	
26quinquies	Entrata in vigore e modifica della copertura dell'indennizzo forfettario – anno di copertura	17	
27	Versamenti	17	
28	Convenzioni collettive	17	
29	Certificati di donazione	17	
30	Contributo per i costi amministrativi	18	
B. Patrimonio del fondo di solidarietà			
31	Capitale sociale	18	
32	Impiego del patrimonio della società	18	
33	Fondo di soccorso	18	
34	Investimento del patrimonio	18	
35	Responsabilità	19	
36	Luogo di adempimento e valuta	19	
37	Esercizio annuo e deposito dei conti	19	
C. Diritti dei soci			
38	Rimborso dei versamenti	19	
39	Rinuncia al diritto di rimborso	20	
40	Diritto di rimborso nei casi di «padrinato»	20	
41	Indennizzo forfettario in caso di perdita dei mezzi di sussistenza	20	
42	Termine di carenza	21	

Indice

43	Variazione delle condizioni per i versamenti	22	VI. Disposizioni finali		
44	Inadempimento degli obblighi statuari	22	60	Disposizioni transitorie	27
45	Cessazione dei versamenti annuali	22	60bis	Stipulazione di un'assicurazione attraverso il Fondo	27
46	Rimpatrio	22	61	Entrata in vigore	29
47	Recesso	22			
48	Decesso	23			
49	Esclusione	23			
	D. Procedura				
50	Chiarimento dei casi di indennizzo e di rimborso	23			
51	Valutazione delle prove	23			
52	Decisione	24			
53	Ricorso	24			
54	Revisione	24			
55	Esecuzione	24			
	V. Disposizioni varie				
56	Garanzia sussidiaria della Confederazione	25			
57	Stato d'emergenza	25			
58	Scioglimento e liquidazione	25			
59	Organi di pubblicazione	26			
59bis		26			



I. Nome, sede e scopo

1 Nome e sede




Il 29 agosto 1958, su iniziativa della Nuova Società Elvetica, sotto la denominazione «Società cooperativa Fondo di solidarietà degli Svizzeri dell'estero» (in seguito chiamata «Fondo di solidarietà» o «Soliswiss»), è stata costituita una società cooperativa ai sensi dell'art. 828 segg. del Codice svizzero delle obbligazioni. La sede è a Berna


2 Scopo

- ¹ Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di riunire in associazione gli Svizzeri dell'estero ai fini di un mutuo soccorso in caso di perdita dei mezzi di sussistenza all'estero dovuta non a propria colpa ma a guerre, disordini interni o misure coercitive generali di carattere politico. Lo scopo è altresì quello di accantonare riserve.
- ² Per perdita dei mezzi di sussistenza si intende ogni cedimento sostanziale e non soltanto transitorio della situazione economica del socio o di altri aventi diritto, in particolare a causa di un pregiudizio rilevante e non immediatamente sanabile a danno delle sue fonti di reddito e delle sue possibilità di guadagno.
- ³ Per sostenere ulteriormente lo scopo della garanzia dei mezzi di sussistenza, Soliwiss propone ai suoi soci investimenti finanziari e di capitale, assicurazioni contro le malattie e assicurazioni sulla vita.
- ⁴ Soliswiss può partecipare ad altre imprese nell'ambito del proprio scopo.

3 Esecuzione




Con prestazioni statutarie e volontarie, nonché con i contributi di terzi, i soci costituiscono il patrimonio della cooperativa che, unitamente ai proventi d'interessi, viene utilizzato agli scopi seguenti:






Nome, sede e scopo

- a) Versare ai soci indennizzi forfettari per aiutarli a rifarsi una vita all'estero o in Svizzera.
- b) Abrogato
- c) Alimentare un fondo di soccorso e altri fondi.
- d) Coprire i costi amministrativi.








II. Qualità di socio

4 5

4 Premesse

- ¹ Possono aderire al Fondo di solidarietà le cittadine e i cittadini svizzeri che
 - a) in qualità di Svizzeri dell'estero, producono all'estero il reddito necessario alla loro sussistenza e sono immatricolati presso la rappresentanza svizzera competente,
 - b) in qualità di rimpatriati, hanno risieduto all'estero. Se l'indennizzo forfetario per la copertura del rischio politico dovesse essere mantenuta nell'ex Paese di residenza, perché occorre tutelare ancora interessi finanziari considerabili in tale Paese, occorre inoltrare una nuova domanda per la copertura in conformità dell'articolo 26ter.
 - c) Prevedono di trasferire il loro domicilio all'estero. L'indennizzo forfetario per la copertura del rischio acquista efficacia, tuttavia, con l'immatricolazione presso la rappresentanza svizzera competente.
- ² Oltre ai soci maggiorenni, possono aderire al Fondo di solidarietà anche i minorenni previo consenso di chi esercita la patria potestà. I diritti e i doveri cooperativi sono limitati.
- ³ Possono inoltre aderire al Fondo di solidarietà in qualità di padrini, ovvero in qualità di soci senza diritto proprio all'indennizzo forfetario, cittadini svizzeri, persone giuridiche svizzere e associazioni senza personalità giuridica in patria e all'estero. Il padrino può designare quali aventi diritto all'indennizzo forfetario una o più persone che soddisfino le premesse di cui al cpv. 1 e che non siano già soci.
- ⁴ Uno Svizzero dell'estero o un rimpatriato possono essere designati aventi diritto da un solo padrino ai sensi del cpv. 3.
- ⁵ In casi fondati, il consiglio direttivo può prescindere dal requisito di immatricolazione.



Qualità di socio

5 Acquisto

- ¹ Chi desidera diventare socio deve firmare una dichiarazione di adesione con la quale riconosce gli obblighi statutari.
- ² Spetta al comitato decidere in merito all'ammissione di un socio. La sua decisione deve essere comunicata al richiedente per iscritto.
- ³ Il richiedente la cui domanda d'ammissione è stata respinta può appellarsi alla commissione di ricorso entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- ⁴ L'ammissione può avvenire in qualsiasi momento.


6 Perdita

La qualità di socio si perde:

- a) qualora venga meno una delle premesse elencate all'art. 4 cpv. 1 e 3, in particolare quella della cittadinanza svizzera,
- b) per inadempimento delle prestazioni dovute nonostante tre diffide, di cui la seconda e la terza devono essere notificate con lettera raccomandata,
- c) con la dichiarazione scritta di recesso che deve pervenire al Fondo di solidarietà al più tardi tre mesi prima dello scadere di un anno d'associazione,
- d) per causa di morte.

7 Esclusione

- ¹ Un socio può essere escluso se esistono motivi importanti.
- ² L'esclusione è decisa dal comitato e deve essere comunicata per iscritto indicandone i motivi. Entro 30 giorni dalla






notifica dell'esclusione, il socio escluso può ricorrere al Presidente del Fondo di solidarietà che riferirà all'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea, entro tre mesi si può adire il giudice competente nella località dove ha sede il Fondo di solidarietà.

8 Successione dei diritti

¹ La qualità di socio è personale e non trasferibile.

² Gli eredi di un socio come pure gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3, possono aderire al Fondo di solidarietà solo se soddisfano personalmente le premesse di cui all'art. 4.



III. Organizzazione

9 Organi del Fondo di solidarietà

Gli organi del Fondo di solidarietà sono:

- a) l'assemblea generale,
- b) il consiglio direttivo e il suo comitato,
- c) la commissione di ricorso,
- d) gli organi di controllo.

A. Assemblea generale

10 Convocazione

- ¹ L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, se possibile nello stesso giorno e nello stesso luogo della Giornata degli Svizzeri dell'estero.
- ² Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal consiglio direttivo o dal suo comitato, ma può essere richiesta anche dall'assemblea generale ordinaria.

11 Termini e pubblicazione

- ¹ L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata con almeno un mese di anticipo sul giorno della seduta.
- ² La convocazione deve essere pubblicata nell'organo ufficiale di pubblicazione del Fondo di solidarietà. Gli argomenti in discussione devono essere resi noti nella convocazione. Qualora si tratti di rivedere lo Statuto, è necessario comunicare anche il contenuto essenziale delle modifiche proposte. Non è possibile deliberare su argomenti che non sono stati annunciati in tal modo, tranne che sulla proposta di convocare un'assemblea generale straordinaria.

12 Competenze

L'assemblea generale è l'organo supremo del Fondo di solidarietà. Ad essa spettano le seguenti competenze non trasferibili:

- a) determinazione e modifica dello Statuto,
- b) nomina
 - del Presidente e degli altri membri del consiglio direttivo non nominati dal Consiglio federale svizzero,
 - della commissione di ricorso,
 - dei membri dell'organo ordinario di controllo non nominati dal Consiglio federale svizzero,
 - dell'organo straordinario di controllo
- c) abrogato,
- d) approvazione della relazione annuale, del conto d'esercizio e del bilancio, nonché accettazione del bilancio dei costi amministrativi,
- e) approvazione dell'operato del consiglio direttivo,
- f) decisione in merito a un ricorso contro l'esclusione di un socio,
- g) scioglimento del Fondo di solidarietà e impiego dell'eccedenza di liquidazione.

13 Diritto di voto

¹ Ogni socio ha il diritto di partecipare all'assemblea generale e di esprimere un voto.

² Un socio può autorizzare per iscritto un altro socio a rappresentarlo. Ma nessuno può rappresentare più di un socio.

Organizzazione

14 **Votazioni ed elezioni**

- ¹ L'assemblea generale prende le delibere e procede alle elezioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. A una seconda votazione o elezione decide la maggioranza relativa. A parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
- ² Per modificare lo Statuto e sciogliere il Fondo occorre la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- ³ Le votazioni e le elezioni si svolgono pubblicamente, a meno che l'assemblea generale non decida diversamente.

15 **Discussione**

- ¹ L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da un altro membro del consiglio direttivo.
L'assemblea generale può anche eleggere uno speciale presidente del giorno. Quest'ultimo deve essere designato quando si tratta di eleggere il presidente o di decidere in merito al ricorso contro una disposizione del comitato.
- ² Il presidente designa gli scrutatori.
- ³ Sulla discussione si deve tenere un verbale, che deve essere firmato da chi lo ha redatto e dal presidente.

B. Consiglio direttivo e comitato

16 **Composizione**

- ¹ Il consiglio direttivo è costituito dal presidente e da almeno altri otto membri.
- ² Il Consiglio federale svizzero può nominare due dei membri del consiglio direttivo.
- ³ Il consiglio direttivo può nominare uno o due vicepresidenti.
- ⁴ Il Fondo di solidarietà è rappresentato verso l'esterno da due di queste persone congiuntamente: il suo presidente, un vicepresidente e l'amministratore.

⁵ Del consiglio direttivo possono far parte solo cittadini svizzeri. Il presidente e almeno la metà degli altri membri del consiglio direttivo devono risiedere in Svizzera.

17 Durata in carica

- ¹ Il presidente e gli altri membri del consiglio direttivo restano in carica quattro anni.
- ² Essi sono rieleggibili. Tuttavia, si deve fare in modo che del consiglio direttivo facciano parte, a turno, i rappresentanti dei diversi gruppi regionali e linguistici.
- ³ Eventuali sostituti ricoprono la funzione per il resto della durata in carica.

18 Sedute

- ¹ Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente. Il consiglio direttivo deve essere convocato anche quando ciò è richiesto da almeno la metà dei suoi membri.
- ² Il consiglio direttivo è in numero legale quando sono presenti almeno quattro dei suoi membri. Esso prende le delibere e procede alle elezioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. A una seconda votazione o elezione decide la maggioranza relativa. A parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
- ³ Sulle delibere si deve tenere un verbale, che deve essere firmato da chi lo ha redatto e dal presidente.
- ⁴ Le delibere prese per circolare necessitano della maggioranza di due terzi dei voti espressi.

19 Competenze

- ¹ Il consiglio direttivo promuove gli scopi del Fondo di solidarietà con tutti i mezzi legali e statutari a sua disposizione. Ad esso spettano tutte le competenze e le incombenze che la legge e lo Statuto non abbiano espressamente riservato a un

Organizzazione

altro organo. In particolare, il consiglio direttivo ha le seguenti competenze e i seguenti obblighi:

- a) preparazione degli affari dell'assemblea generale ed esecuzione delle delibere,
- b) costituzione di un comitato composto da almeno cinque membri, compresi il presidente e un rappresentante nominato dal Consiglio federale svizzero,
- c) nomina dell'amministratore,
- d) emanazione dei regolamenti, in particolare per il comitato e per la commissione di ricorso,
- e) abrogato,
- f) determinazione dell'ammontare del contributo per i costi amministrativi.

² Il consiglio direttivo può conferire ai membri dell'amministrazione un mandato commerciale o una procura.

³ Per alcuni compiti, il consiglio direttivo può avvalersi di fiduciari ed esperti con voto consultivo.

20 Comitato

¹ Il comitato tratta gli affari correnti del consiglio direttivo e sorveglia i lavori della segreteria diretta dall'amministratore.

In particolare, il comitato ha le seguenti competenze e i seguenti obblighi:

- a) ammissione di nuovi membri ed esclusione di soci,
- b) evasione delle domande di modifica della copertura di rischio (indennizzo forfettario),
- c) evasione delle domande di indennizzo,
- d) concessione di prestazioni finanziate col fondo di soccorso,
- e) decisioni sull'investimento del patrimonio della società cooperativa,
- f) disbrigo di tutti gli affari sottoposti al consiglio direttivo, dal presidente o dall'amministratore,
- g) abrogato.

² Il comitato può delegare alcune competenze all'amministratore e autorizzare quest'ultimo o altri collaboratori a firmare la corrispondenza ordinaria della segreteria.

C. Commissione di ricorso

21 Composizione

- ¹ La commissione di ricorso è composta da 5–7 membri, eletti per una durata in carica di quattro anni, che sono rieleggibili.
- ² Eventuali sostituti ricoprono la funzione per il resto della durata in carica.
- ³ La commissione di ricorso designa il suo presidente e il suo vicepresidente.

22 Competenze

La commissione di ricorso decide in ultima istanza in merito ai ricorsi concernenti

- a) le domande d'ammissione,
- b) l'indennizzo forfettario da assicurare,
- c) le domande di concessione di un indennizzo forfettario,
- d) abrogato.

Organizzazione

D. Organi di controllo


23 Organo ordinario di controllo

¹ Ai sensi degli artt. 907–909 CO, la gestione deve essere annualmente sottoposta al controllo di una società di revisione, rappresentata da due specialisti, all’attenzione dell’assemblea generale. La società di revisione viene nominata o riconfermata ogni anno.

² Il Consiglio federale può nominare un secondo revisore.

24 Organo straordinario di controllo

L’assemblea generale, il presidente, il consiglio direttivo o il relativo comitato, come pure il rappresentante della Confederazione possono chiedere una revisione straordinaria dell’intera gestione a cura di un organo straordinario di controllo, ai sensi dell’art. 910 CO. In quest’organo deve essere rappresentato il Controllo federale delle finanze.



IV. Aspetti finanziari

14 15

A. Prestazioni dei soci

25 Procacciamento dei fondi




Il Fondo di solidarietà si procura i fondi necessari per raggiungere il suo scopo con:

- a) certificati di quota,
- b) abrogato,
- c) contributi di rischio e altri contributi non rimborsabili,
- d) certificati di donazione,
- e) assegnazioni e contributi volontari da parte di soci o terzi,
- f) contributi per i costi amministrativi.
- g) contributi annuali di CHF 40 da parte dei soci; i minorenni sono esentati dal versare il contributo annuale; i giovani in via di formazione (fino a 25 anni al massimo) che non usufruiscono di un indennizzo forfettario sono esonerati dal versare il contributo annuale. Se l'adesione avviene nel corso dell'anno civile, i contributi vengono riscossi pro rata per ogni trimestre trascorso dall'adesione. I contributi annuali vanno versati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

26 Certificati di quota

¹ Ogni socio deve sottoscrivere un certificato di quota del valore nominale di CHF 25 a lui intestato.

² I certificati di quota sottoscritti dal testatore possono essere trasferiti a titolo gratuito a quegli eredi ed aventi diritto, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3, che aderiscono al Fondo di solidarietà in qualità di soci.



Aspetti finanziari

26bis Contributo di rischio

Ogni socio partecipa finanziariamente al fondo d'indennizzo versando un contributo di rischio ed esprime così la sua solidarietà con gli Svizzeri residenti all'estero.

26ter Copertura del rischio politico

- ¹ In caso di sinistro, il socio pagante riceve un indennizzo forfettario di CHF 10 000 (copertura di base).
- ² In qualsiasi momento, il socio può inoltrare al comitato una domanda per un aumento della copertura del suo indennizzo forfettario superiore alla copertura di base (copertura supplementare).
- ³ La copertura supplementare non può superare la somma CHF 150 000 (compresa la copertura di base). Di norma, nello stabilire l'ammontare della copertura supplementare, il comitato tiene conto della situazione finanziaria del socio o dei terzi aventi diritto come pure dell'entità dei servizi di cui ha usufruito presso Soliswiss.
- ⁴ L'ammontare dell'indennizzo forfettario è annotato sulla tessera d'indennizzo forfettario del socio.
- ⁵ Il diritto a un indennizzo forfettario presuppone in ogni caso il versamento dei contributi di rischio dovuti dal socio.

26quater Ammontare e scadenza dei contributi di rischio

- ¹ Il contributo annuale di CHF 40 comprende il contributo di rischio per la copertura di base.
- ² Il contributo di rischio per la copertura supplementare ammonta al 4% dell'ammontare complessivo dell'indennizzo forfettario assicurato (compresa la copertura di base).
- ³ Se l'adesione avviene nel corso dell'anno civile, il contributo di rischio (compreso il contributo annuale) viene riscosso pro rata per ogni trimestre trascorso dall'adesione.
- ⁴ Il contributo di rischio (compreso il contributo annuale) va versato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

⁵ In caso di recesso di un socio nel corso dell'anno, decadono i contributi di rischio versati per l'anno in corso in favore del fondo d'indennizzo, mentre l'attuale copertura assicurativa per l'anno in corso viene mantenuta.

26quinquies Entrata in vigore e modifica della copertura dell'indennizzo forfettario – anno di copertura

¹ La copertura dell'indennizzo forfettario per i rischi politici decorre dopo lo spirare del termine di carenza di cui all'art. 42 dello Statuto.

² Dopo l'anno di adesione a Soliswiss, l'anno di adesione e l'anno di assicurazione coincidono con l'anno civile.

³ Il socio può richiedere in qualsiasi momento al comitato un aumento, una riduzione o l'abrogazione di un'eventuale copertura supplementare. La domanda deve pervenire a Soliswiss entro il 1° ottobre. La nuova copertura dell'indennizzo forfettario entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente.

27 Versamenti

Abrogato

28 Convenzioni collettive

Abrogato

29 Certificati di donazione

¹ Soci o terzi possono sostenere il Fondo di solidarietà con l'acquisto di certificati di donazione.

² I certificati di donazione vengono emessi per un importo minimo di CHF 25.

³ I titolari di certificati di donazione che non sono soci possono partecipare all'assemblea generale con voto consultivo.

Aspetti finanziari

30 Contributo per i costi amministrativi

Il socio può essere chiamato a versare un contributo per coprire i costi amministrativi.

B. Patrimonio del fondo di solidarietà

31 Capitale sociale

Il capitale sociale costituito da certificati di quota non viene né remunerato né rimborsato in caso di estinzione della qualità di socio. Sono fatti salvi i diritti dei soci in caso di liquidazione del Fondo di solidarietà.

32 Impiego del patrimonio della società

Il patrimonio sociale e i relativi interessi servono a pagare gli indennizzi forfettari previa deduzione del fondo di soccorso e dei fondi necessari per coprire i costi amministrativi.

33 Fondo di soccorso

- ¹ Il fondo di soccorso è costituito da elargizioni a destinazione stabilita e da contributi rimborsabili non reclamati. Se necessario, il consiglio direttivo può anche decidere modesti sussidi a carico del conto annuale.
- ² I fondi servono a prestare soccorso in casi limite o gravi.
- ³ Non esiste un diritto soggettivo alle prestazioni finanziate col fondo di soccorso.

34 Investimento del patrimonio

- ¹ Il patrimonio sociale può essere investito presso l'Amministrazione federale delle finanze. Il comitato, d'accordo con l'Amministrazione federale delle finanze, decide in merito ad altri investimenti. Se il Fondo vuole affidare l'amministra-

zione del suo patrimonio in tutto o in parte a un diverso organismo, deve prima ottenere il consenso dell'Amministrazione federale delle finanze in merito al relativo contratto. L'Amministrazione federale delle finanze deve essere regolarmente informata sugli sviluppi dell'amministrazione del patrimonio.

- ² Una parte del patrimonio sociale può essere investita all'estero, specie in quei Paesi che contano un cospicuo numero di soci.

35 Responsabilità

Solo il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni del Fondo di solidarietà. Si esclude qualsiasi responsabilità personale dei soci. Non sussiste alcun obbligo di eseguire versamenti supplementari.

36 Luogo di adempimento e valuta

- ¹ Le prestazioni dei soci e quelle del Fondo di solidarietà sono dovute in valuta svizzera presso la sede della società.
² Il comitato può consentire ai soci e al Fondo di solidarietà di eseguire in tutto o in parte le loro prestazioni in valuta straniera e in un luogo di pagamento all'estero.

37 Esercizio annuo e deposito dei conti

- ¹ L'esercizio annuo coincide con l'anno civile.
² Il consiglio direttivo allestisce il bilancio e il conto annuale in conformità delle norme di legge sulla contabilità commerciale (artt. 957 segg. CO) e li deposita in visione presso la sede del Fondo di solidarietà 30 giorni prima che abbia luogo l'assemblea generale ordinaria. Su richiesta, ai soci viene inviata una copia del bilancio e del conto annuale.

Aspetti finanziari

C. Diritti dei soci

38 Rimborso dei versamenti

- ¹ Il socio ha diritto al rimborso di eventuali suoi versamenti ancora depositati presso Soliswiss più gli interessi. Il comitato è autorizzato a fissare l'ammontare del tasso d'interesse tenendo conto della situazione di mercato nonché della situazione finanziaria e dei costi amministrativi di Soliswiss. Se dovessero cambiare le condizioni per gli investimenti, il socio manterrebbe pienamente il diritto al rimborso acquisito nel momento in cui si è verificato il cambiamento.
- ² Se il socio è in arretrato col versamento dei contributi annuali o dei contributi di rischio, al rimborso cui ha diritto si detrae il contributo di rischio dovuto annualmente.

39 Rinuncia al diritto di rimborso

In caso di rinuncia al diritto di rimborso, la somma corrispondente viene versata nel fondo di soccorso.

40 Diritto di rimborso nei casi di «padrinato»

Gli aventi diritto designati da un padrino ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 non hanno diritto al rimborso dei versamenti effettuati per loro dal padrino, anche se sono a loro volta diventati soci. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 48.

41 Indennizzo forfettario in caso di perdita dei mezzi di sussistenza

- ¹ Il socio che ha adempiuto i propri obblighi statutari ha diritto, in caso di perdita dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 2, a un indennizzo forfettario che serve ad aiutarlo a rifarsi una vita all'estero o in Svizzera. Per ottenere l'indennizzo è indispensabile inoltrare una domanda scritta corredata di motivazione.

- ² L'avente diritto ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 vanta un diritto diretto all'indennizzo forfettario nei confronti del Fondo di solidarietà.
- ³ Se il decesso del socio o dell'avente diritto è in nesso causale con la perdita dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 2, l'indennizzo forfettario può essere assegnato ai familiari aventi diritto di successione, la cui sussistenza dipendeva da quella del socio o dell'avente diritto.
- ⁴ L'indennizzo forfettario ammonta ad almeno CHF 10 000.

42 Termine di carenza

- ¹ Il socio o l'avente diritto può inoltrare una domanda d'indennizzo forfettario se dalla data della domanda d'ammissione al verificarsi del danno sono trascorsi almeno due anni interi e se le prestazioni statutarie sono state fornite per almeno due anni d'associazione. Il termine di carenza è invece di un anno se il socio ha inoltrato la domanda d'adesione al Fondo di solidarietà entro cinque anni dal suo espatrio.
- ² Il socio o l'avente diritto che ha già subito una perdita dei mezzi di sussistenza può pretendere l'indennizzo forfettario solo se sono trascorsi almeno tre anni dal verificarsi del primo danno per il quale ha già ricevuto un indennizzo.
- ³ Se la variazione di copertura dovesse dare diritto a un indennizzo forfettario maggiore, la differenza fra il vecchio indennizzo forfettario e il nuovo indennizzo forfettario sarebbe soggetta ai termini di carenza di cui al cpv. 1.
- ⁴ I termini di carenza citati al cpv. 1 non si applicano nei confronti di un avente diritto ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 che viene ammesso in qualità di socio. Detti periodi di carenza non sono applicabili nemmeno in caso di assunzione della qualità di socio da parte di un familiare di un socio deceduto che viveva nella stessa economia domestica di quest'ultimo.
- ⁵ Abrogato
- ⁶ Abrogato

Aspetti finanziari

43 Variazione delle condizioni per i versamenti

Abrogato

44 Inadempimento degli obblighi statutari

Perdendo la qualità di socio per inadempimento degli obblighi statutari, il socio perde anche ogni diritto all'indennizzo forfettario. Per contro, in linea di massima gli spetta il diritto al rimborso dei versamenti effettuati. Trovano applicazione le norme di cui all'art. 38.

45 Cessazione dei versamenti annuali

Abrogato

46 Rimpatrio

Abrogato

47 Recesso

- ¹ Chi recede dal Fondo di solidarietà perde il diritto all'indennizzo forfettario.
- ² Abrogato
- ³ Abrogato
- ⁴ Trovano applicazione le norme di cui all'art. 38.

48 Decesso

- ¹ Gli eredi di un socio acquisiscono il diritto al rimborso dei versamenti cui il socio avrebbe avuto diritto se fosse uscito dalla società nel giorno del suo decesso.
- ² Abrogato
- ³ Abrogato
- ⁴ Per analogia, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 38 e 47.

49 Esclusione

- ¹ Un socio escluso per motivi importanti non ha alcun diritto alle prestazioni del Fondo di solidarietà.
- ² In casi di particolare gravità, il comitato può consentire eccezioni.

D. Procedura

50 Chiarimento dei casi di indennizzo e di rimborso

- ¹ Il comitato esamina la legittimazione del richiedente e stabilisce la sussistenza e l'ammontare del diritto.
- ² Se il socio o l'avente diritto è deceduto in seguito al verificarsi del danno, il comitato stabilisce quali sono gli eredi da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 41 cpv. 3.

51 Valutazione delle prove

- ¹ Il richiedente deve dimostrare l'attendibilità dei presupposti su cui si fonda il suo diritto.
- ² Il comitato valuta circostanze e mezzi di prova a discrezione.

Aspetti finanziari

52 Decisione

- ¹ La decisione deve essere comunicata al richiedente per iscritto.
- ² Se nel momento in cui il comitato deve pronunciarsi sulla domanda d'indennizzo è ancora incerto se la perdita dei mezzi di sussistenza non sia soltanto di natura passeggera, il comitato può concedere al richiedente un prestito che, una volta accertata la perdita definitiva dei mezzi di sussistenza, sarà detratto dall'indennizzo forfettario statutario. Il comitato stabilisce le condizioni di concessione del prestito.

53 Ricorso


- ¹ Le decisioni del comitato per le quali ci si può appellare alla commissione di ricorso possono essere impugnate entro 30 giorni dal loro ricevimento.
- ² I ricorsi devono essere inoltrati per iscritto al Fondo di solidarietà, all'attenzione della commissione di ricorso, e devono essere corredati di motivazione.

54 Revisione

- ¹ Se il richiedente scopre fatti essenziali o mezzi di prova nuovi dopo che è stata presa una decisione in merito alla sua domanda, egli può inoltrare una richiesta di rivalutazione del suo caso all'istanza che ha preso l'ultima decisione.
- ² Se questa istanza è la commissione di ricorso, allora essa può chiedere il parere del comitato.

55 Esecuzione

- ¹ Gli indennizzi forfettari sono esigibili con l'entrata in vigore della decisione.
- ² In casi indiscussi il comitato può versare, prima di allora, un congruo acconto.



V. Disposizioni varie

24 25

56 Garanzia sussidiaria della Confederazione




In conformità del Decreto federale del 22 giugno 1962, la Confederazione concede al Fondo di solidarietà una garanzia per gli indennizzi forfettari previsti dallo Statuto e riconosciuti dalla Confederazione, nella misura in cui la parte del patrimonio sociale disponibile ai sensi dell'art. 32 non basta al pagamento di detti indennizzi.


57 Stato d'emergenza

Se in tempi di emergenza l'assemblea generale non può essere convocata o non può aver luogo, il consiglio direttivo o il suo comitato prendono tutte le misure necessarie, anche extrastatutarie, nell'interesse del Fondo di solidarietà. A tale scopo, essi devono agire d'accordo con i rappresentanti nominati dal Consiglio federale svizzero e convocare al più presto un'assemblea generale.

58 Scioglimento e liquidazione

- ¹ Se l'assemblea generale decide lo scioglimento del Fondo di solidarietà, spetta al consiglio direttivo occuparsi della liquidazione, sempre che questo compito non venga affidato ad altre persone.
- ² Dopo aver saldato i debiti, ciò che resta del patrimonio sociale viene impiegato in primo luogo per rimborsare ai soci i certificati di quota al loro valore nominale.
- ³ L'eventuale residuo patrimoniale deve essere devoluto dall'assemblea generale a un'istituzione che persegue scopi simili a quelli del Fondo di solidarietà.








Disposizioni varie


59 Organi di pubblicazione

Gli organi ufficiali di pubblicazione di Soliswiss sono la «Rivista Svizzera» edita dall'Organizzazione degli Svizzeri dell'estero e il sito Internet www.soliswiss.ch.

59bis Foro competente e diritto applicabile

In caso di controversie fra il Fondo di solidarietà e un suo socio, il foro competente esclusivo è Berna.
Trova applicazione il diritto svizzero.





VI. Disposizioni finali

26 27

60 Disposizioni transitorie

¹ Per i soci che hanno aderito al Fondo di solidarietà prima del 1° gennaio 1975 valgono le disposizioni transitorie seguenti:

- a) I soci vengono posti nella classe di rischio I a meno che non chiedano di passare alla classe di rischio II o III ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 (abrogato).
- b) Il consiglio direttivo stabilisce i criteri di calcolo per tutti i diritti di rimborso di coloro che hanno corrisposto i versamenti annui. Restano tutelati i diritti già acquisiti.
- c) Per coloro che hanno effettuato versamenti unici, il diritto all'interesse decorre dal 1° gennaio 1975.




² Per i soci che hanno aderito al Fondo di solidarietà prima del 1° gennaio 1998 valgono le disposizioni transitorie seguenti:


- a) I soci che effettuano versamenti annuali conservano i loro contributi annuali e il loro indennizzo forfettario finora assicurato.
- b) I soci che hanno effettuato un versamento unico conservano l'indennizzo forfettario finora assicurato.
- c) Sono fatti salvi i diritti di rimborso.

60bis Stipulazione di un'assicurazione attraverso il Fondo

¹ I diritti e gli obblighi derivanti ai soci da un'assicurazione stipulata attraverso il Fondo sono regolati esclusivamente dal contratto collettivo concluso dal Fondo e dalle condizioni contrattuali della relativa cassa malati o compagnia assicurativa.

² I soci che concludono un'assicurazione attraverso il Fondo devono in ogni caso versare a quest'ultimo un contributo minimo di rischio.





Disposizioni finali




³ Abrogato

⁴ Abrogato

61 Entrata in vigore

La revisione dello Statuto è stata approvata dall'assemblea generale del Fondo di solidarietà il 18 agosto 2006 ed entra in vigore lo stesso giorno. (Lo Statuto precedente del 2 settembre 2005 è abrogato.)

Fa fede il testo tedesco dello Statuto.



Soliswiss
Gutenbergstrasse 6 CH-3011 Berna
T +41 31 380 70 30 F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch www.soliswiss.ch